



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Al Comune di Massarosa
 Settore Urbanistica
 comune.massarosa@postacert.toscana.it

p.c. Provincia di Lucca
 Ufficio Pianificazione Urbanistica

OGGETTO: Regolamento Urbanistico del Comune di Massarosa – Variante Generale.

Con riferimento alla nota del 27/2/2014, assunta al protocollo di questo ente il 27/2/2014 al n° 723, con la quale il Comune ha chiesto il parere sulla variante generale al R.U. trasmettendone gli elaborati di progetto, e alla nota del 12/3/2014, assunta al protocollo di questo ente il 13/3/2014 al n° 917, con cui il Comune ha integrato la documentazione tecnica già trasmessa per l'espressione del parere di questo ente;

Premesso che:

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8/2/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 maggio 2013 - Serie Generale n. 112) è stato approvato il Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio;
- Con D.P.C.M. del 26 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 dell'11 febbraio 2014, è stato approvato il "*Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio. 1° Aggiornamento*", in variante al Piano di Assetto Idrogeologico del 2005 (di seguito PAI);
- Ai sensi dell'art. 65, c. IV, D.Lgs. 152/2006, gli strumenti di pianificazione territoriale "*devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato*" e il vigente Piano di bacino contiene, agli articoli 11 e 19 delle sue Norme, disposizioni per la formazione degli strumenti urbanistici;

Ciò premesso si segnala quanto di seguito illustrato.

A) IN MERITO AL VIGENTE PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO:

Ricordato che le previsioni di trasformazione dei suoli devono essere sottoposte a valutazione della loro sostenibilità geomorfologica, idrogeologica e idraulica e alla individuazione, ove necessario, di adeguate opere di bonifica e di mitigazione del rischio (cfr. art. 11, comma 6 e 7, e art. 19, comma 4 e 4 bis, delle norme del PAI citato);

Evidenziato che per le aree a pericolosità di frana elevata, l'art. 11, comma 6 del citato PAI prevede quanto segue:

"6. Le previsioni di nuove utilizzazione dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati nelle aree a pericolosità da frana elevata di cui all'articolo 13 delle



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

presenti norme sono ammesse all'interno degli strumenti di governo del territorio qualora non siano possibili localizzazioni alternative, alla condizione che, mediante indagini geologiche, sia stata accertata la sostenibilità geomorfologica ed idrogeologica degli interventi (facendo riferimento alla stabilità del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso), da sottoporre al parere favorevole vincolante della Autorità di Bacino, mediante la verifica delle seguenti condizioni:

a) le aree di intervento presentino specifiche caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche, per le quali sia dimostrata la possibilità di consentire gli interventi senza peggiorare la stabilità del versante;

b) siano state individuate le opere per la bonifica e la mitigazione del rischio.

Le condizioni di cui ai precedenti punti devono essere valutate in apposite indagini, redatte da tecnici abilitati e nel rispetto delle normative vigenti, estese all'intera area di trasformazione e ad un ambito territoriale geomorfologicamente significativo.

Apposite norme di attuazione degli strumenti di governo del territorio devono esplicitare la prescrizione secondo la quale l'inizio dei lavori per l'attuazione dei nuovi interventi previsti, è subordinato alla realizzazione delle opere di bonifica e consolidamento, e l'abitabilità o agibilità dei manufatti è subordinata al collaudo delle opere stesse.

Il presupposto dell'inesistenza di possibili localizzazioni alternative deve essere dimostrato in appositi elaborati tecnici (relazione e/o cartografie) redatti dai progettisti dello strumento urbanistico...";

Evidenziato altresì che per le aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata, l'art. 19, commi 4ter- 6 del citato PAI prevede quanto segue:

"4ter. Le previsioni, in atti di pianificazione territoriale, a fini edificatori, nelle aree ad alta probabilità di inondazione ed aree a moderata probabilità di inondazione di cui agli articoli 22 e 23, delle presenti norme, anche se subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle reali possibilità di trasformazione del territorio stesso, devono essere escluse qualora siano possibili localizzazioni alternative.

5. Le previsioni di nuove utilizzazione dei suoli, di nuove opere e di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati nelle aree a1, a2, P1, I, APL, PL, nonché le aree PU esterne al tessuto edificato, di cui agli articoli 20, 21 e 24 delle presenti norme, da parte degli strumenti di governo del territorio, non sono compatibili con la tutela idraulica del territorio, fatta eccezione per i singoli interventi disciplinati dagli stessi articoli. In tali aree, invero, gli enti competenti perseguono e facilitano la delocalizzazione degli elementi (beni e persone) esposti a maggiore rischio idraulico. La limitazione di cui al presente comma è inserita tra i criteri per l'utilizzazione delle risorse naturali e tra le condizioni di trasformabilità dei suoli degli strumenti della pianificazione territoriale.

6. Negli strumenti di governo del territorio le previsioni di nuove utilizzazione dei suoli, di nuove opere e di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico nonché di nuovi fabbricati nelle aree a pericolosità molto elevata ed elevata AP, P2, PS, APg, P2g, di cui agli articoli 22, 22 bis, 23, 23 bis, sono ammesse, oltre che alle condizioni espressamente riportate dai suddetti articoli per i singoli interventi, qualora non siano possibili localizzazioni alternative e alla condizione che siano state preventivamente concluse le valutazioni della loro sostenibilità all'interno dei medesimi strumenti, da sottoporre al parere favorevole vincolante di cui all'art. 41 dell' Autorità di Bacino, consistenti in:



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

a. Per le aree AP, PS e P2: individuazione, nel medesimo strumento, delle opere di messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento per tempi di ritorno di 200 anni, nonché perimetrazione delle superfici necessarie alla realizzazione di tali opere, facendo riferimento alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti;

b. Per le aree APg e P2g: individuazione, nel medesimo strumento, delle opere di messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento, opere atte alla eliminazione delle fragilità geomorfologiche ed idrauliche presenti; in tali aree la sola modellazione idrologico - idraulica può risultare insufficiente o inadeguata a rappresentare e prevedere compiutamente le fragilità del territorio; pertanto ai fini della realizzazione di interventi strutturali per eventi con tempo di ritorno 200 anni è necessario integrare i risultati della modellazione idraulica con considerazioni di carattere geomorfologico;

c. Per tutte le aree, dimostrazione che non sono aggravate le condizioni al contorno.

Le condizioni suddette devono essere verificate in apposite indagini, redatte da tecnici abilitati, estese all'intera area di trasformazione e a limitrofi ambiti territoriali significativi, nelle quali sia garantita la fattibilità delle opere di messa in sicurezza, nei termini dei loro principali elementi dimensionali, e nelle quali siano forniti gli elementi utili per la predisposizione della progettazione delle opere stesse.

Apposite norme di attuazione degli strumenti di governo del territorio devono esplicitare che le opere di messa in sicurezza sono da realizzarsi preliminarmente o contestualmente all'attuazione delle previsioni e che l'abitabilità o agibilità dei manufatti è subordinata al collaudo delle opere stesse... ”

Ricordato che il territorio del Comune di Massarosa è caratterizzato da una fragilità ambientale diffusa di tipo idraulico riconducibile:

- alla presenza di ampie aree di bonifica morfologicamente depresse e a pericolosità idraulica molto elevata soggiacenti all'alveo del lago di Massaciuccoli e al sistema dei canali di acque alte;
- alle caratteristiche del tessuto urbano che si è storicamente consolidato, in adiacenza all'ambito della bonifica, ponendo scarsa attenzione al reticolo idraulico proveniente dai rilievi circostanti, reticolo che in molti casi risulta irregolare e/o tombato per lunghi tratti;

Vista la documentazione tecnica allegata alle note comunali suddette, in particolare gli elaborati del “quadro propositivo” (QP) e le Indagini geologiche (QG), in via generale si segnala quanto segue:

1. Tra gli elaborati della variante manca un quadro aggiornato di tutti gli studi idraulici recentemente condotti sul territorio anche a cura dell'amministrazione comunale nonché dei conseguenti interventi di mitigazione o di messa in sicurezza eventualmente realizzati, corredati dai relativi certificati di collaudo; tale quadro conoscitivo integrato è infatti da ritenersi in molti casi necessario per una valutazione aggiornata della sostenibilità delle previsioni di trasformazione territoriale. Si sottolinea inoltre l'opportunità di estendere gli studi idraulici anche alle aste fluviali ad oggi non adeguatamente approfondite per le quali il PAI ha riconosciuto una fragilità su base prevalentemente geomorfologica (aree “P2g”) e sulle quali il R.U. ha inserito una pluralità di previsioni, seppur di limitata estensione ma dislocate in maniera diffusa sul territorio. Tali approfondimenti, che in molti casi sarebbero richiesti in fase attuativa per i singoli interventi di trasformazione, potrebbero essere utilmente svolti a cura del Comune per sottobacini già in fase previsionale. Si sottolinea peraltro che, in particolare dove esistono già progetti preliminari delle opere di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale programmasse tali interventi per ottenere un beneficio diffuso su tutto il territorio.



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

2. Alcune casse di laminazione individuate dal vigente PAI sono riconosciute dall'art. 55 delle norme di variante come *“Aree per casse di laminazione ed interventi di difesa idraulica (II)”*, mentre altre casse previste dal PAI sono individuate come *“Ambiti di salvaguardia per la programmazione del PAI”*, non regolamentate da nessuna norma. Si ritiene necessario che tutte le casse previste dal PAI siano individuate nella cartografia di R.U. e regolamentate da apposita disciplina normativa che rimandi espressamente all'art. 20 delle norme di PAI. Infine, si prescrive che il simbolo grafico dell'asterisco verde, del quale sono corredate alcune aree destinate a cassa di laminazione, connotante il loro utilizzo pubblico temporaneo, sia stralciato dalle casse individuate dal PAI.

3. Si raccomanda che la disciplina normativa delle aree individuate come casse di laminazione sia tale da consentire in maniera semplificata l'applicazione delle procedure espropriative al momento dell'accertamento della disponibilità economica per la loro realizzazione.

4. Come detto sopra, la cartografia del R.U. evidenzia alcune casse di laminazione non contenute nel PAI ma *“individuate in ragione degli esiti delle indagini geologico-tecniche”* (cfr. art. 55 cit.): per tali aree, anche alla luce della richiesta di un quadro aggiornato degli studi idraulici già espressa al precedente punto 1, si ritiene opportuno ricostruire l'origine della previsione e approfondirne la fattibilità.

5. All'art. 104 delle N.T.A. del R.U. (*“Disciplina delle trasformazioni ai sensi dei PAI”*) non è chiaro il significato della frase contenuta al comma 4, che di seguito si riporta: *“... valgono le prescrizioni e le limitazioni riportate nei Piani di Bacino stessi, così come risultano vigenti eventualmente aggiornati o modificati al momento della richiesta di qualunque titolo abilitativo o della presentazione di piani comunque denominati”*; risulta pertanto necessario modificare e chiarire tale affermazione.

6. Il riferimento al carattere sovraordinato del PAI e al dovuto rispetto delle condizioni e limitazioni in esso contenute non può essere rimandato al solo articolo 104, succitato, ma deve essere reso maggiormente evidente all'interno dell'apparato normativo del R.U. A tale proposito si prescrive di introdurlo espressamente all'inizio di ogni *“Titolo”* delle norme e, in particolare, all'inizio di ogni *“Capo”* dei Titoli II, III, IV, V, VI.

7. Nel Titolo V delle norme di R.U., il Capo II (*“Trasformazioni urbanistiche recepite dal RU”*) individua una speciale disciplina per le aree *“PA”* (art. 84 delle norme di RU), *“B0”* (art. 85) e *“AGT”* (art. 86), aree per le quali il RU non chiarisce la destinazione d'uso dei suoli né le trasformazioni realizzate o ancora in corso di attuazione. Si richiede che per tutte le suddette aree il R.U. sia corredato da chiare indicazioni relative alle trasformazioni previste, in corso di realizzazione e/o attuate, comprendenti gli eventuali pareri rilasciati da questa Autorità. Inoltre si prescrive che per le previsioni suddette le norme del R.U. recepiscono le indicazioni e/o prescrizioni eventualmente contenute nei pareri suddetti espressi da queste ente; eventuali difformità da tali pareri dovranno essere espressamente valutate da questa Autorità di bacino.

8. Nelle Schede Norma (allegato QP 16.a) è presente il corrente riferimento al divieto di nuova costruzione, di seguito riportato: *“ai sensi della LR 21/2012, deve essere esclusa l'edificazione dalle aree a pericolosità molto elevata”*. Si richiede che tale divieto abbia come riferimento anche le pertinenti disposizioni delle norme del PAI.



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

9. Nelle Schede Norma, per le aree di trasformazione ricadenti in prossimità dei corsi d'acqua segnalati nella tavola 9 del PAI (*"Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico"*), sia espressamente fatto riferimento alla fascia di rispetto di 10 ml, di cui all'art. 21, comma 6 delle Norme del medesimo Piano.

10. Le cartografie di R.U. devono visualizzare con apposita campitura il reticolo idraulico individuato dall'Autorità di bacino alla suddetta Tavola 9, aree sulle quali deve essere esclusa la pianificazione e per le quali deve invero essere rispettata la fascia di rispetto di 10 ml, ai sensi dell'art. 21, comma 6 delle Norme di PAI.

11. Alcune disposizioni normative del R.U. (es: articolo 47 e 83) rimandano ad un "Allegato B" e ad una "Appendice C", che però non risultano allegati alle norme stesse: si richiede di chiarire l'incongruenza.

12. Nella zona a sud dell'abitato di Massarosa le cartografie, in aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata, riportano un'ampia fascia a campitura tratteggiata nera che non trova riscontro in legenda: si chiede di chiarire l'incongruenza e la previsione di RU.

13. Le cartografie non differenziano le zone "F4" e "F3" esistenti da quelle di nuova previsione: si richiede di chiarire l'incongruenza.

14. Si richiede di chiarire la disciplina delle aree indicate come "Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie del P.S." di cui all'art.59 delle N.T.A. del R.U., in particolare il significato del comma 2 dello stesso art.59. Si evidenzia infatti che alcune di tali aree ricadono in aree a pericolosità molto elevata "PU" per le quali il PAI all'articolo 19 comma 5 esclude la possibilità di previsione di nuove utilizzazioni di suoli; ciò potrebbe contrastare con *"la possibilità di declinazione attuativa e operativa nel successivo R.U. delle strategie e degli obiettivi del P.S. vigente"*.

15. Diverse Schede Norma nella sezione "Limitazioni e prescrizioni di fattibilità idraulica" richiamano articoli di riferimento del P.A.I non corretti in relazione alle aree di pericolosità su cui insistono le previsioni. Si richiede di correggere tale incongruenza. Inoltre per le trasformazioni di limitata estensione ricadenti in aree "P2g", qualora il R.U. non approfondisca il quadro di pericolosità idraulica rispetto a quello del PAI, si richiede di integrare le Schede Norma indicando nella sezione "Limitazioni e prescrizioni di fattibilità idraulica" che il dimensionamento degli accorgimenti di mitigazione locale del rischio e di quelli atti a non aggravare le condizioni di pericolosità al contorno potrà essere richiesto in fase attuativa anche attraverso ulteriori approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica, così come previsto dall' art.50 bis delle Norme di PAI.

16. Facendo riferimento ad alcune previsioni di trasformazione individuate in cartografia di R.U., che saranno puntualmente richiamate nel prosieguo della presente nota, si segnala che, essendo aree che introducono una pluralità di nuove edificazioni in zone strettamente connesse tra loro, ovvero che insistono su aree contermini, e che ricadono in aree a pericolosità idraulica elevata ai sensi del PAI si richiede che siano approfonditi e vengano allegati al R.U. (richiamandoli nelle schede norma di ciascuna area), gli studi di fattibilità idraulica delle trasformazioni stesse attraverso:

- Approfondimento degli studi idraulici a partire dal quadro conoscitivo del vigente PAI e dagli studi già agli atti dei vari Enti, utili ai fini della determinazione degli accorgimenti tecnici di autosicurezza;



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

- Individuazione e perimetrazione, a livello dell'intera zona di trasformazione, delle aree destinate alla compensazione dei volumi o degli accorgimenti tecnici al fine di garantire il non aggravio delle condizioni al contorno, nonché individuazione degli interventi sul reticolo minore di drenaggio urbano atti a garantire l'invarianza idraulica. L'individuazione delle aree di compensazione dovrà tenere in considerazione, eventualmente anche con il supporto di modelli idraulici bidimensionali, le modifiche alle vie di deflusso indotte dall'ingombro dei nuovi fabbricati.

17. Si riscontra la compresenza di singole aree destinate alla nuova edificazione, talvolta contigue, ed aree di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che comportano una trasformazione a fini edificatori di vaste zone attualmente inutilizzate localizzate all'interno di tessuti insediativi caratterizzati da elevata fragilità idraulica di un reticolo minore spesso alterato. Si ritiene necessario che anche per tali aree, considerate nella loro interezza, siano condotte le opportune valutazioni idrauliche di cui al punto 16. Alcune di esse sono puntualmente segnalate nel prosieguo della presente nota.

18. Premesso che le norme del PAI individuano come aree P4, classificate a pericolosità di frana molto elevata, anche le zone dei terrazzi morfologici si prescrive che tutte le previsioni che ricadono in tali aree siano ripериметrate, con stralcio della porzione che insiste sul terrazzo morfologico.

19. Per tutte le previsioni che ricadono in aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 dovranno essere condotti, laddove non presenti, approfondimenti di carattere geognostico e studi di maggior dettaglio finalizzati ad approfondire il grado di pericolosità dell'area; inoltre dovranno essere individuati adeguati interventi di mitigazione finalizzati alla riduzione della pericolosità litologica, geomorfologica ed idrogeologica. Per tutte le previsioni ubicate a valle di conoidi alluvionali di impluvi significativi, indipendentemente dalla loro classificazione, dovranno essere approfonditi anche gli aspetti legati al trasporto solido e da debris flow.

20. Per gli interventi ricadenti in aree di fondovalle e/o pianeggianti individuati dal R.U. come aree in subsidenza, dovranno essere condotti studi ed indagini finalizzate alla corretta ricostruzione del modello geologico e all'individuazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni estese ad un intorno sufficientemente significativo e/o predisposti piani di monitoraggio.

21. Il comma 7 dell'articolo 108 delle N.T.A prevede che sia perseguita la tombatura, almeno parziale, delle cave di sabbia silicea esistenti nel bacino del lago di Massaciuccoli. Tale disposizione è in contrasto con l'art. 39 del PAI; se ne richiede pertanto la modifica al fine di renderla coerente con la disciplina del PAI, che vieta lo scarico di qualsiasi materiale nelle ex cave.

Oltre alle indicazioni generali sopra riportate si segnala quanto segue, nel dettaglio delle singole UTOE:

RELATIVAMENTE ALL'UTOE N° 1 (Pian di Mommio - TAV Q.P1):

- Gli studi di fattibilità idraulica di cui al precedente n. 16 dovranno essere prodotti relativamente all'intera zona di trasformazione su cui insistono le previsioni indicate in cartografia come "BB1.4, BB1.5, BC 1.10, BC1.3, RR 1.2". In particolare per tale zona dovranno essere approfondite le fragilità del sistema delle acque alte (Rio Ritomboli e Fosso Traverso) e gli studi idraulici del torrente Camaione, eventualmente anche con modelli idraulici bidimensionali.



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

- Porzioni delle previsioni “BC 1.3” e “BC 1.10” ricadono in zone AP o APg del PAI disciplinate dagli art.22 e 22 bis delle norme; si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.
- Area “TP 1.1” e area “BC 1.8”: il perimetro dell’area deve escludere il corso d’acqua.

RELATIVAMENTE ALL’UTOE N° 2 (Bocchette - TAV Q.P2):

- Alcune delle aree perimetrate come D1 nella cartografia ricadono in zone “AP” o “APg” del PAI disciplinate dagli art.22 e 22 bis delle norme; si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.

RELATIVAMENTE ALL’UTOE N° 3 (Piano di Conca - TAV Q.P3):

- Gli studi di fattibilità idraulica di cui al precedente n. 16 dovranno essere prodotti relativamente all’intera zona di trasformazione su cui insistono le previsioni indicate in cartografia come “TS 3.3, TS 3.4, TS 3.5”. Relativamente alle valutazioni in merito all’invarianza idraulica si richiede che vengano approfonditi gli studi idraulici dell’area in esame tenendo in considerazione, a partire dall’attuale situazione del sistema di drenaggio urbano dell’area, le modifiche indotte dall’impermeabilizzazione dei suoli connesse alle trasformazioni previste. Tali studi dovranno inoltre tenere in debita considerazione che l’attuale sistema di drenaggio sarà ulteriormente modificato in seguito alla presenza delle casse di espansione sulla Gora di Stiava di prossima realizzazione e, dovranno includere, se necessari, interventi di adeguamento delle rete di smaltimento attuale. Inoltre l’individuazione delle aree di compensazione dovrà tenere in considerazione, anche con il supporto di modelli idraulici bidimensionali, le modifiche alle vie di deflusso indotte dall’ingombro dei nuovi fabbricati.
- Si segnala inoltre che per le stesse aree “TS 3.2” e “TS 3.3” non risultano definiti e chiari i perimetri delle zone. Porzioni della previsione “TS 3.5” ricadono in zona AP del PAI disciplinate dell’art.22 delle norme; si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.
- Area “RR. 3.2”: la Scheda Norma deve esplicitare che per il fabbricato posto a nord non sia ammessa la destinazione comportante pernottamento.
- Area “BC 3.3”: nuova previsione ricadente immediatamente a valle di conoide alluvionale classificato P1. Dovranno essere approfonditi gli aspetti legati al trasporto solido e da debris flow.

RELATIVAMENTE ALL’UTOE N° 4 (BARGECCIA E CORSANICO - TAV. Q.P4):

- Aree “BC 4.1” e “BC 4.22: nuova previsione ricadente in area a pericolosità P3 per caratteristiche litologiche e per frana quiescente. Dovranno essere condotti approfondimenti di carattere geognostico e studi di maggior dettaglio finalizzati ad approfondire il grado di



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

pericolosità dell'area; inoltre dovranno essere individuati adeguati interventi di mitigazione finalizzati alla riduzione della pericolosità litologica, geomorfologica ed idrogeologica.

RELATIVAMENTE ALL'UTOE N° 5 (Stiava - TAV Q.P5):

- Gli studi di fattibilità idraulica di cui al precedente n. 16 dovranno essere prodotti relativamente all'intera zona di trasformazione su cui insistono le previsioni indicate in cartografia come "TS 5.1, TS 5.2, BB 5.5, BB 5.6, BB 5.7". In particolare tali studi dovranno comprendere approfondimenti relativi al Rio degli Archi e al Rio Magnano, e dovranno tenere in considerazione gli eventuali interventi di mitigazione del rischio ad oggi realizzati.
- Area "TP 5.3": il perimetro della previsione deve escludere l' "alveo in modellamento attivo".
- Aree "BC 5.1, BC 5.6, BC 5.5, BC 5.3": nuova previsione ricadente immediatamente a valle di conoide alluvionale classificato P1 e P3. Dovranno essere approfonditi gli aspetti legati al trasporto solido e da debris flow.

RELATIVAMENTE ALL'UTOE N° 6 (Montramito - TAV Q.P6):

- Area "BC 6.2": la scheda norma individua un'area per attrezzature collettive F4, incongruente con quanto riportato in cartografia (S5): si chiede pertanto di chiarire la tipologia della previsione e di verificarne la congruenza col PAI.
- Aree D6 : essendo ricadenti in "zona PU" ai sensi dell'art. 24 del PAI, si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.
- Aree S1: essendo ricadenti in "zona PU" ai sensi dell'art. 24 del PAI, si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.
- Alcune delle aree perimetrate come D1 nella cartografia ricadono in zone "PU" del PAI disciplinate dall'art.24 delle norme, si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.
- Il tratteggio di colore viola che delimita parti dell'area industriale-artigianale non risulta in legenda e non ne è chiaro il significato: si richiede di chiarire l'incongruenza.

RELATIVAMENTE ALL'UTOE N° 7 (Pian del Quercione - TAV Q.P7):

- Alcune delle aree perimetrate come D1 nella cartografia ricadono in zone "PL", "PU", "AP" del PAI normate ai sensi dell'art.24 e art.22 delle norme di piano, si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.
- Parti della previsione denominata "BB 7.3" ricadono in aree "AP" e "PU" del PAI, di cui all'art. 22 e all'art. 24 delle norme di PAI; si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

- Parte di una previsione denominata “F3” ricade in area a pericolosità idraulica molto elevata “AP”, si richiede di verificarne la compatibilità con le disposizioni del PAI.
- Aree “TS 7.1”: la zona oggetto di trasformazione ricadente in area “P2g” ha fragilità idrogeomorfologiche legate alla presenza di due corsi d’acqua, rio Guado e rio Camporomano. Si richiede pertanto di approfondire, all’interno della Scheda Norma dell’intervento, le condizioni di vulnerabilità dell’area funzionali alla successiva individuazione degli accorgimenti tecnici di mitigazione locale del rischio ai sensi dell’art. 50 bis delle norme di PAI e quelli atti a garantire il non aggravio delle condizioni al contorno.
- Un’area di nuova previsione per un parcheggio pubblico ricade in “zona PU” ai sensi dell’art. 24 delle norme di PAI: si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.
- Aree D1: essendo ricadenti in “zona PL” ai sensi dell’art. 24 del PAI, si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.
- Aree “BC 7.1” e “TS 7.1”: nuove previsioni ricadenti immediatamente a valle di conoide alluvionale classificato P3. Dovranno essere approfonditi gli aspetti legati al trasporto solido e da debris flow.

RELATIVAMENTE ALL’UTOE N° 8 (Pieve a Elci - TAV Q.P8)::

- Area “BC 8.1”: nuova previsione ricadente in area a pericolosità P3 per presenza di detrito. Dovranno essere condotti approfondimenti di carattere geognostico e studi di maggior dettaglio finalizzati ad approfondire il grado di pericolosità dell’area, inoltre dovranno essere individuati adeguati interventi di mitigazione finalizzati alla riduzione della pericolosità litologica, geomorfologica ed idrogeologica.

RELATIVAMENTE ALL’UTOE N° 9 (Massarosa - TAV Q.P9)::

- Aree “TS 9.2/a, TS 9.2/b”: le due previsioni, che risultano adiacenti, producono una trasformazione caratterizzata da una pluralità di interventi di nuova edificazione e opere di urbanizzazione all’interno di un’area a pericolosità elevata. Pertanto ai sensi dell’art. 19 comma 6 del PAI si ritiene necessario che la sostenibilità di tali interventi debba essere verificata attraverso l’individuazione delle necessarie opere di messa in sicurezza in riferimento ad eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale. Si evidenzia che tale requisito è già richiesto per la previsione insistente sulle medesime aree all’interno del R.U. vigente (cfr. Allegato A – Trasformazioni: *“la realizzazione di tale previsione.....omissis.....è subordinata agli esiti degli studi idraulici realizzati a supporto del R.U. per tempi di ritorno di duecento anni, che comprendono la risistemazione del F.sso del Borrone mediante interventi sull’asta del canale stesso e la realizzazione di una cassa di laminazione posta a valle dell’area di interesse, in grado di immagazzinare almeno 30.000 mc”*) La zona di trasformazione si localizza tra i corsi d’acqua rio Acquachiarà/ F.sso del Borrone e rio Sterpeti per i quali si richiedono approfondimenti idraulici, a partire dagli studi più recenti già agli atti dei vari Enti, volti ad



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

individuare gli interventi di messa in sicurezza a cui subordinare l'attuazione delle previsioni, anche tenendo conto degli interventi eventualmente già realizzati nel corso degli ultimi anni.

- Area "TS 9.1": la previsione produce una trasformazione caratterizzata da una pluralità di interventi di nuova edificazione e opere di urbanizzazione all'interno di un'area a pericolosità elevata e in parte in area a pericolosità molto elevata. Pertanto ai sensi dell'art. 19 comma 6 del PAI si ritiene necessario che la sostenibilità di tali interventi debba essere verificata attraverso l'individuazione delle necessarie opere di messa in sicurezza in riferimento ad eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale. Si evidenzia che tale requisito è già richiesto per la previsione insistente sulla medesima area all'interno del R.U. vigente (cfr. Allegato A – Trasformazioni: "...la realizzazione degli interventi sia subordinata all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza. Nel dettaglio la relazione idrologica-idraulica eseguita su quest'area di trasformazione, allegata al R.U., evidenzia come possibile intervento di mitigazione la realizzazione di una cassa di espansione in corrispondenza del laghetto presente entro l'area stessa, in grado di immagazzinare un volume di acqua pari a circa 15.000 mc, portando a quote adeguate gli argini del laghetto esistente. ") La zona di trasformazione si localizza in prossimità del f.sso Ficaia e del canale delle Acque Alte per i quali si richiedono approfondimenti idraulici/geomorfológicos, a partire dagli studi più recenti già agli atti dei vari Enti, volti ad individuare gli interventi di messa in sicurezza a cui subordinare l'attuazione delle previsioni, anche tenendo conto degli interventi eventualmente già realizzati nel corso degli ultimi anni.

RELATIVAMENTE ALL'UTOE N° 10 (Bozzano - TAV Q.P10)::

- Area "RR 10.6": la Scheda Norma deve rimandare espressamente alla Matrice I (allegata alle norme del PAI) la disciplina del mutamento di destinazione d'uso in area AP.
- Aree "BC 10.10, BC 10.9; RR 10.7, RR 10.4, RR 10.5": Il complesso delle trasformazioni insiste su un'area a pericolosità idraulica elevata le cui fragilità sono legate alla prossimità di un corso d'acqua (fosso Cava/Fosso Pignano) che fiancheggia parti delle aree oggetto di ristrutturazione urbanistica. La contiguità delle aree suddette denota la trasformazione complessiva di una vasta porzione del territorio, peraltro priva di chiare indicazioni sul tipo di trasformazione prevista (RR 10.4, RR 10.5, RR10.7). Si richiede pertanto di chiarire le trasformazioni previste e di approfondire le condizioni di vulnerabilità dell'area complessiva, in modo da individuare gli accorgimenti tecnici di sostenibilità idraulica delle trasformazioni, anche in riferimento al precedente p.to 16.
- Aree "BC 10.1, BC 10.2; BC 10.3, BC 10.4": Il complesso delle trasformazioni insiste su un'area a pericolosità idraulica elevata le cui fragilità sono legate alla prossimità di due corsi d'acqua (Rio di Colle e Fosso Pignano). La contiguità delle aree suddette denota la trasformazione complessiva di una vasta porzione del territorio. Si richiede pertanto di approfondire le condizioni di vulnerabilità dell'area complessiva, in modo da individuare gli accorgimenti tecnici di sostenibilità idraulica delle trasformazioni, anche in riferimento al precedente p.to 16.
- Aree "BC 10.7, BC 10.6; RR 10.6": Il complesso delle trasformazioni insiste su un'area a pericolosità idraulica elevata le cui fragilità sono legate alla prossimità di un corso d'acqua (Rio



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

di Colle). La contiguità delle aree suddette denota la trasformazione complessiva di una vasta porzione del territorio. Si richiede pertanto di approfondire le condizioni di vulnerabilità dell'area complessiva, in modo da individuare gli accorgimenti tecnici di sostenibilità idraulica delle trasformazioni, anche in riferimento al precedente p.to 16.

- Parte delle previsioni F3, D1 e “BB 10.1” ricadono in area a pericolosità idraulica molto elevata “AP”, si richiede di verificarne la compatibilità con le disposizioni del PAI.
- Area “BC 10.10”: nuova previsione ricadente immediatamente a valle di conoide alluvionale classificato in pericolosità P1. Dovranno essere approfonditi gli aspetti legati al trasporto solido e da debris flow.

RELATIVAMENTE ALL'UTOE N° 11 (Quiesa - TAV Q.P11)::

- Aree “BC 11.2 e zona “F3” (scuola): Il complesso delle trasformazioni insiste su un'area a pericolosità idraulica elevata le cui fragilità sono legate alla prossimità di un corso d'acqua (Rio Tre Gore). La contiguità delle aree suddette denota la trasformazione complessiva di una vasta porzione del territorio. Si richiede pertanto di approfondire le condizioni di vulnerabilità dell'area complessiva, in modo da individuare gli accorgimenti tecnici di sostenibilità idraulica delle trasformazioni, anche in riferimento al precedente p.to 16.

RELATIVAMENTE ALL'UTOE N° 12 (Massaciuccoli - TAV Q.P12)::

- Area “BC 12.1”: nuova previsione ricadente immediatamente a valle di conoide alluvionale classificato P1. Dovranno essere approfonditi gli aspetti legati al trasporto solido e da debris flow.

RELATIVAMENTE ALL'UTOE N° 13 (Mommio Castello - TAV Q.P12)::

- Area “BC 9.12”: nuova previsione ricadente in area a pericolosità P3 per caratteristiche litologiche e per frana quiescente. Dovranno essere condotti approfondimenti di carattere geognostico e studi di maggior dettaglio finalizzati ad approfondire il grado di pericolosità dell'area, inoltre dovranno essere individuati adeguati interventi di mitigazione finalizzati alla riduzione della pericolosità litologica, geomorfologica ed idrogeologica.

RELATIVAMENTE ALL'UTOE N° 14 (Gualdo - TAV Q.P12):

- Area “BC 14.1”: nuova previsione ricadente in area a pericolosità P3 per caratteristiche litologiche e per frana quiescente. Dovranno essere condotti approfondimenti di carattere geognostico e studi di maggior dettaglio finalizzati ad approfondire il grado di pericolosità dell'area, inoltre dovranno essere individuati adeguati interventi di mitigazione finalizzati alla riduzione della pericolosità litologica, geomorfologica ed idrogeologica.

RELATIVAMENTE AI “CENTRI MINORI” (TAV Q.P13):



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

- In località Panicale l'area "BC CM3" prevede nuova edificazione in area classificata come "APg" dal PAI: si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.

RELATIVAMENTE AL "TERRITORIO APERTO nord-ovest":

- "Parco delle Acque" e "Parco agroambientale e dei servizi speciali" : si riscontra che le norme che regolamentano le trasformazioni ammissibili non consentono un confronto con le vigenti disposizioni del PAI. Si chiede pertanto di dettagliarle, verificandone la coerenza con le suddette disposizioni, in particolare con l'art.39.
- Area "S1" in zone classificate "PU" dal PAI: si ritiene la previsione incompatibile con le disposizioni del PAI e se ne richiede la modifica.

B) IN MERITO AL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO PILOTA DEL FIUME SERCHIO:

Considerato che il Piano di Gestione delle Acque ha l'obiettivo di conseguire il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, individuando le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati per i suddetti corpi idrici;

Rilevata la presenza sul territorio comunale dei corpi idrici sotterranei "Corpo Idrico della Versilia e riviera apuana" e "Gruppi di corpi idrici arenacei- corpo idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana Nord-Orientale zona Monti d'Oltre Serchio;

Considerato che il Piano di Gestione ha classificato il primo corpo idrico sotterraneo sopracitato in stato di qualità complessivo "scarso", ha posto come obiettivo il raggiungimento da parte dello stesso dello stato "buono" al 2021 e ha stabilito che tale corpo idrico risulta "a rischio" di raggiungere l'obiettivo di qualità fissato a causa delle pressioni insistenti sullo stesso;

Considerato che il Piano di Gestione ha classificato il secondo corpo idrico sotterraneo sopracitato in stato di qualità complessivo "buono", ha posto come obiettivo il mantenimento da parte dello stesso dello stato "buono" al 2015 e ha stabilito che tale corpo idrico risulta "probabilmente a rischio" di mantenere l'obiettivo di qualità fissato a causa delle pressioni insistenti sullo stesso;

Rilevata la presenza sul territorio comunale dei corpi idrici superficiali "Lago di Massaciuccoli", "Canale Burlamacca" e "Fosso Farabola", in stato di qualità "cattivo";

Visto che i tre corpi idrici superficiali sopracitati hanno come obiettivo il raggiungimento dello stato "buono" al 2021 e risultano essere a "rischio" di non raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano di Gestione a causa delle pressioni insistenti sugli stessi;

Ciò premesso, si richiede che la Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale al Regolamento Urbanistico sia condotta con attento riferimento alle previsioni potenzialmente impattanti sui suddetti corpi idrici, con valutazione degli impatti attesi e con individuazione delle misure di mitigazione/compensazione previste. Tali mitigazioni dovranno essere contenute nelle norme/disposizioni del RU. In particolare, si sottolinea come, nella citata previsione "Parco delle Acque", si assista alla venuta a giorno, per tramite delle buche delle ex cave di sabbia silicea, della falda sotterranea. L'approfondimento



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

della disciplina normativa di detta previsione, sopra richiesto nei confronti delle disposizioni del PAI, dovrà comprendere le modalità per garantire la tutela delle acque sotterranee.

Inoltre si riscontra che l'art. 108 "Utilizzo acque sotterranee e superficiali" del RU, già citato, deve contenere esplicito riferimento di conformità al Piano di Gestione delle Acque.- Scheda Norma 7.

C) IN VIA GENERALE:

Si richiede che la documentazione tecnica della variante al R.U. sia corredata da attestazione di conformità di tutti gli elaborati con le pericolosità e le disposizioni dei vigenti Piani di Bacino (Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico e Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico pilota del Serchio), nonché con i pareri già rilasciati da questo ente (in fase di varianti urbanistiche, piani attuativi e permessi di costruzione) sulle trasformazioni ancora da attuare; tali attestazioni dovranno essere fornite, per le rispettive competenze, dal responsabile di procedimento e dai redattori della variante urbanistica in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, si segnala che risultano necessarie le integrazioni/correzioni sopra illustrate per il completamento delle valutazioni di competenza di questo ente. Sulla base delle suddette integrazioni e chiarimenti, il parere di competenza della Autorità di bacino sulla Variante generale al Regolamento Urbanistico sarà rilasciato prima della definitiva approvazione della stessa.

Si ricorda inoltre che l'articolo 41 comma 5 delle Norme del PAI, per l'espressione dei pareri di conformità sugli strumenti di governo del territorio, prevede un termine di 90 giorni, in ragione dell'elevata complessità e importanza dell'atto. Si raccomanda pertanto di inviare la versione finale del RU, completa delle integrazioni richieste, con congruo anticipo rispetto ai programmi e/o eventuali scadenze dell'amministrazione comunale.

Il Segretario Generale
(Prof. Raffaello Nardi)
FIRMATO DIGITALMENTE